



An association under Swiss law

[www.railworkinggroup.org](http://www.railworkinggroup.org)

Baarerstrasse 96, PO Box 7262, 6302 Zug, Switzerland  
Tel: +41 (0)41 760 28 88; email: [info@railworkinggroup.org](mailto:info@railworkinggroup.org)

 [RailWorkingGrp](#)  
 [LinkedIn](#)

### Matrice delle Dichiarazioni e Raccomandazioni su base economica

**Ratifica del Protocollo di Lussemburgo della Convenzione di Città del Capo annesso alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario (preparato dal *Rail Working Group* (“R.W.G.”) Associazione di diritto svizzero)**

#### **Parte I – Commento**

La presente matrice ed i commenti valutativi in essa contenuti mirano ad illustrare quali sono le opzioni degli Stati contraenti in materia di dichiarazioni al fine di **accrescere i benefici economici** che derivano dalla normativa uniforme, relativamente al finanziamento e il leasing di materiale rotabile ferroviario. Essa vuole servire di ausilio agli Stati nel determinare la loro posizione in merito alle dichiarazioni, consentendo un bilanciamento tra vantaggi economici ed eventuali altre considerazioni di natura politica.

Nel testo si rinvia alla Convenzione (“**C-Art.**” o “**Convention**”) ed al Protocollo di Lussemburgo annesso alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario (“**P-Art.**” o “**Protocol**”).

I riferimenti ai numeri dei Modelli rinviano alla Relazione preparata dal Segretariato dell’UNIDROIT, nella sua qualità di Depositario (DC10/DEP. Doc. 1). Sono stati qui inclusi unicamente i Modelli relativi alle disposizioni per la quale la matrice contempla una dichiarazione.

#### Note esplicative

- (1) Disposizioni di deroga (opt-out): sono quelle disposizioni applicabili a meno che non sia formulata una dichiarazione. Disposizioni opzionali (opt-in): tali disposizioni sono applicabili unicamente quando una dichiarazione viene formulata. Se una disposizione è opt-in o opt-out è indicato nella colonna C.
- (2) Tutte le dichiarazioni nel quadro del Protocollo che siano inerenti al materiale rotabile ferroviario vengono formulate all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo.
- (3) Questo documento è indirizzato a quegli Stati che abbiano già ratificato, accettato, approvato o acceduto alla Convenzione (possibilmente in congiunzione con il Protocollo Aeronautico), e che ora si apprestano ad estendere l’applicazione della Convenzione al materiale rotabile ferroviario. per quanto riguarda invece gli Stati che non abbiano ancora ratificato, accettato, approvato o acceduto alla Convenzione si rinvia alla versione estesa del presente documento, che illustra le dichiarazioni raccomandate dalla RWG in merito sia alla Convenzione che al Protocollo.
- (4) Gli Stati che hanno già ratificato, accettato, approvato o acceduto alla Convenzione possono, al momento dell’estensione dell’applicazione della Convenzione al materiale rotabile ferroviario, formulare dichiarazioni ai sensi

degli articoli 39 (*diritti aventi prelazione senza iscrizione*) e 40 (*diritti e garanzie non convenzionali suscettibili d'iscrizione*) della Convenzione che siano diverse da dichiarazioni rese in precedenza ai sensi degli stessi articoli (possibilmente in congiunzione con il Protocollo Aeronautico), o che ne estendano o limitino l'applicazione. Per questo motivo le dichiarazioni ai sensi degli articoli 39 e 40 sono incluse in questo documento benché si riferiscano alla Convenzione e non al Protocollo

Per maggiori informazioni: Howard Rosen, Presidente del Rail Working Group, +41 41 760 28 88 oppure [howard.rosen@railworkinggroup.org](mailto:howard.rosen@railworkinggroup.org).

## Parte II – Dichiarazioni rese in base alla Convenzione

<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>	<b>F.</b>
<b>Modello No.</b>	<b>L'articolo 56 della Convenzione autorizza dichiarazioni ai sensi dell'articolo:</b>	<b>Titoli</b>	<b>Dichiarazione</b>	<b>Indicazioni in essa contenute, se applicabile</b>	<b>Si riferisce all'articolo</b>
Nn. 1 e 2	C-Art. 39(1)(a) e 39(4)	Diritti o garanzie che hanno prelazione senza iscrizione (opt-in) (diritti o garanzie non convenzionali)	Sì, ma con limitazioni	<p>1) Elenco specifico e quantificabile delle categorie di diritti o garanzie che, in base al diritto in vigore, hanno prelazione senza necessità di iscrizione nazionale;</p> <p>2) Limitatamente alle categorie “consuete” (per esempio riparatori)</p> <p>3) Limitato a crediti nascenti da un inadempimento dichiarato</p>	C-Art. 1(s)
No. 6	C-Art. 40	Diritti e garanzie non convenzionali suscettibili d'iscrizione (opt-in)	Sì	<p>1) Elenco specifico di categorie di diritti o garanzie (per esempio creditori esecutivi)</p> <p>2) Si consiglia vivamente l'utilizzo di questa dichiarazione piuttosto che della dichiarazione di cui all'art. 39(1)(a), raggruppando così tutti i diritti e le garanzie su materiale rotabile nel sistema del registro con regola “first-to-file” (prelazione in base all'ordine di iscrizione)</p>	C-Art. 1(s)



**Parte III – Dichiarazioni rese in base al Protocollo**

<b>A.</b> <b>Modello No.</b>	<b>B.</b> <b>L'articolo XXVIII del Protocollo Ferroviario autorizza dichiarazioni ai sensi dell'articolo:</b>	<b>C.</b> <b>Titoli</b>	<b>D.</b> <b>Dichiarazione</b>	<b>E.</b> <b>Indicazioni in essa contenute, se applicabile</b>	<b>F.</b> <b>Si riferisce all'articolo</b>
No. 19	P-Art. VI	Scelta della legge applicabile	Sì	<p>1) Formulazione per dichiarare l'applicazione della disposizione</p> <p>2) Tecnicamente questa dichiarazione è effettuata ai sensi dell'articolo XVII(1) del Protocollo</p> <p>3) Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno trasferito le proprie competenze all'Unione Europea nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)</p>	P-Art. XXVII(1)
No. 20	P-Art. VIII	Modifiche alle disposizioni relative alle misure provvisorie (opt-in)	No	<p>1) Formulazione per dichiarare l'applicazione della disposizione (solo parzialmente e non nella sua interezza);</p> <p>2) Il termine per l'esercizio dei rimedi consentiti ai sensi dell'Articolo 13, paragrafo 1 commi (a), (b) e (c); non deve superare 10 giorni di calendario;</p> <p>3) Il termine per l'esercizio dei rimedi consentiti ai sensi dell'Articolo 13, paragrafo 1, commi (d) e (e); non deve superare 30 giorni di calendario;</p> <p>4) Tecnicamente questa</p>	P-Art. XXVII(2); C-Art. 13

				<p>dichiarazione è effettuata ai sensi dell'Articolo XVII, paragrafo 2 del Protocollo;</p> <p>5) Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno trasferito le proprie competenze all'Unione Europea nelle materie disciplinate dal Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p>	
No. 21	P-Art. VIII	Modifiche alle disposizioni relative alle misure provvisorie (opt-in)	Sì	<p>1) Formulazione per dichiarare l'applicazione della disposizione (nella sua interezza, non parzialmente);</p> <p>2) Il termine per l'esercizio dei rimedi consentiti ai sensi dell'Articolo 13, paragrafo 1 commi (a), (b) e (c); non deve superare 10 giorni di calendario;</p> <p>3) Il termine per l'esercizio dei rimedi consentiti ai sensi dell'Articolo 13, paragrafo 1, commi (d) e (e); non deve superare 30 giorni di calendario;</p> <p>4) Tecnicamente questa dichiarazione è effettuata ai sensi dell'Articolo XVII, paragrafo 2 del Protocollo;</p> <p>5) Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno trasferito le proprie competenze all'Unione Europea nelle materie disciplinate dal Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p>	P-Art. XXVII(2); C-Art. 13

No. 22	P-Art. IX Alternativa A	Rimedi in caso di insolvenza (opt-in)	No	<p>1) Formulazione per dichiarare l'applicazione dell'Alternativa A (nella sua interezza, non parzialmente); per "alcuni tipi di procedura d'insolvenza";</p> <p>2) Il "periodo di attesa" dichiarato ai sensi dell'Articolo IX paragrafo 4 dell'Alternativa A del Protocollo è di 60 giorni di calendario;</p> <p>3) Tecnicamente questa dichiarazione è resa ai sensi dell'Articolo XXVII, paragrafo 3 del Protocollo;</p> <p>4) Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno trasferito le proprie competenze all'Unione Europea nelle materie disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza;</p> <p>5) Per gli Stati membri e non membri dell'Unione Europea che vogliono adottare l'Alternativa A, si vedano le osservazioni supplementari alla fine del III paragrafo.</p>	P-Art. XXVII(3); C-Art. 1(k), (l) e P-Art. I(2)(c), (d)
No. 23	P-Art. IX Alternativa A	Rimedi in caso di insolvenza (opt-in)	Sì	<p>1) Formulazione per dichiarare l'applicazione dell'Alternativa A (nella sua interezza, non parzialmente) per "tutti tipi di procedura d'insolvenza";</p> <p>2) Il "periodo di attesa" dichiarato ai sensi dell'articolo IX paragrafo 4 dell'Alternativa A del Protocollo è di 60 giorni di calendario;</p>	P-Art. XXVII(3); C-Art. 1(k), (l) e P-Art. I(2)(c), (d)

				<p>3) Tecnicamente questa dichiarazione è resa ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 3 del Protocollo</p> <p>4) Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno trasferito le proprie competenze all'Unione Europea nelle materie disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza</p> <p>5) Per gli Stati membri e non membri dell'Unione Europea che vogliono adottare l'Alternativa A, si vedano le osservazioni aggiuntive riportate alla fine del III paragrafo.</p>	
No. 24	P-Art. IX Alternativa B	Rimedi in caso di insolvenza (opt-in)	No	<p>Fortemente sconsigliata, ma qualora essa fosse resa (1) Formulazione per dichiarare l'applicazione dell'Alternativa B (nella sua interezza, non parzialmente) per "i seguenti tipi di procedura di insolvenza";</p> <p>2) Il termine di preavviso dichiarato ai sensi dell'Articolo IX, paragrafo 3 dell'Alternativa B del Protocollo è di 60 giorni di calendario;</p> <p>3) Tecnicamente questa dichiarazione è resa ai sensi dell'Articolo XXVII, paragrafo 3 del Protocollo;</p> <p>4) Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno trasferito le proprie competenze all'Unione Europea nelle materie disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza</p>	P-Art. XXVII(3); C-Art. 1(k), (l) e P-Art. I(2)(c), (d)

				5) Per gli Stati membri o non membri dell'Unione Europea che vogliono adottare l'Alternativa B, si vedano le osservazioni aggiuntive riportate alla fine del III paragrafo.	
No. 25	P-Art. IX Alternativa B	Rimedi in caso di insolvenza (opt-in)	No	<p>Fortemente sconsigliata, ma qualora essa fosse resa (1) Formulazione per dichiarare l'applicazione dell'Alternativa B (nella sua interezza, non parzialmente) per "tutti i tipi di procedure di insolvenza";</p> <p>2) Il termine di preavviso dichiarato ai sensi dell'articolo IX paragrafo 3 dell'Alternativa B del Protocollo è di 60 giorni di calendario;</p> <p>3) Tecnicamente questa dichiarazione è resa ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 3 del Protocollo</p> <p>4) Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno trasferito le proprie competenze all'Unione Europea nelle materie disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza;</p> <p>5) Per gli Stati membri o non membri dell'Unione Europea che vogliono adottare l'Alternativa B, si vedano le osservazioni aggiuntive riportate alla fine del III paragrafo.</p>	P-Art. XXVII(3); C-Art. 1(k), (l) e P-Art. I(2)(c), (d)
No. 26	P-Art. IX Alternativa C	Rimedi in caso di insolvenza (opt-in)	No	1) Formulazione per dichiarare l'applicazione dell'Alternativa C (nella sua interezza, non parzialmente)	P-Art. XXVII(3); C-Art. 1(k), (l) e P-Art. I(2)(c),

				<p>per “i seguenti tipi di procedura d’insolvenza”;</p> <p>2) Il “numero di giorni di calendario” dichiarato ai fini dell’Articolo 9, paragrafo 5 dell’Alternativa C è di 60;</p> <p>3) Il “periodo di rimedio” dichiarato ai sensi dell’Articolo IX, paragrafo 15 dell’Alternativa C è di 60 giorni;</p> <p>4) Tecnicamente questa dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo XXVII, paragrafo 3 del Protocollo;</p> <p>5) Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno trasferito le proprie competenze all’Unione Europea nelle materie disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza</p> <p>6) Per gli Stati membri o non membri dell’Unione Europea che vogliono adottare l’Alternativa C, si vedano le osservazioni aggiuntive riportate alla fine del III paragrafo.</p>	(d)
No. 27	P-Art. IX Alternativa C	Rimedi in caso di insolvenza (opt-in)	Sì, nel caso in cui l’applicazione dell’Alternativa A non sia accettabile per uno Stato contraente, come seconda scelta	<p>1) Formulazione per dichiarare l’applicazione dell’Alternativa C (interamente, non parzialmente) per “tutti i tipi di procedura d’insolvenza”;</p> <p>2) Il “numero di giorni di calendario” dichiarato ai fine dell’Articolo 9, paragrafo 5 dell’Alternativa C è di 60;</p> <p>3) Il “periodo di rimedio” dichiarato ai sensi dell’Articolo IX, paragrafo 15 dell’Alternativa C è di 60 giorni;</p>	P-Art. XXVII(3); C-Art. 1(k), (l) e P-Art. I(2)(c), (d)

				<p>4) Tecnicamente questa dichiarazione è resa ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 3 del Protocollo</p> <p>5) Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno trasferito le proprie competenze all'Unione Europea nelle materie disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza</p> <p>6) Per gli Stati membri o non membri dell'Unione Europea che vogliono adottare l'Alternativa C, si vedano le osservazioni aggiuntive riportate alla fine del III paragrafo.</p>	
No. 28	P-Art. X	Assistenza in caso di insolvenza (opt-in)	Sì	<p>1) Formulazione per dichiarare l'applicazione della disposizione</p> <p>2) Tecnicamente questa dichiarazione è resa ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 1 del Protocollo</p>	P-Art. XXVII(1); P-Art. IX
No. 29	P-Art. XIII	Designazione dei punti di ingresso (opt-in)	No (si veda la Colonna E)	<p>Si sconsiglia di effettuare questa dichiarazione, ma nell'ipotesi in cui essa sia resa, (a) per quanto riguarda il materiale rotabile ferroviario, la dichiarazione deve essere limitata a quel materiale rotabile ferroviario per il quale lo Stato dichiarante è lo Stato di domicilio del debitore; e (b) lo Stato dichiarante dovrebbe stipulare o che non ci saranno incrementi nei costi del registro internazionale oppure, in alternativa, specificare in che modo eventuali costi aggiuntivi saranno sostenuti da coloro che provvederanno all'iscrizione delle garanzie attraverso il punto di ingresso designato.</p>	C-Art. 18(5)

No.30	P-Art. XIII	Designazione dei punti di ingresso (opt-in)	No (si veda la Colonna E)	Si sconsiglia di effettuare questa dichiarazione, ma nell'ipotesi in cui essa sia resa, (a) per quanto riguarda il materiale rotabile ferroviario, la dichiarazione deve essere limitata a quel materiale rotabile ferroviario per il quale lo Stato dichiarante è lo Stato di domicilio del debitore; e (b) lo Stato dichiarante dovrebbe stipulare o che non ci saranno incrementi nei costi del registro internazionale oppure, in alternativa, specificare in che modo eventuali costi aggiuntivi saranno sostenuti da coloro che provvederanno all'iscrizione di garanzie attraverso il punto di ingresso designato e (c) dichiarare che il punto di ingresso designato può essere utilizzato per le informazioni necessarie ai fini delle iscrizioni relative agli avvisi di vendita.	C-Art. 18(5)
No. 31	P-Art. XIII	Designazione dei punti di ingresso (opt-in)	No (si veda la Colonna E)	Si sconsiglia di effettuare questa dichiarazione, ma per l'ipotesi in cui essa sia resa: (a) per quanto riguarda il materiale rotabile ferroviario, la dichiarazione deve essere limitata a quel materiale rotabile ferroviario per il quale lo Stato dichiarante è lo Stato di domicilio del debitore; e (b) lo Stato dichiarante dovrebbe stipulare o che non ci saranno incrementi nei costi del registro internazionale, oppure, in alternativa, specificare in che modo eventuali costi aggiuntivi saranno sostenuti da coloro che provvederanno all'iscrizione delle garanzie attraverso il punto di ingresso designato.	C-Art. 18(5)
No.32	P-Art. XIII	Designazione dei punti di ingresso (opt-in)	No (si veda la Colonna E)	Si sconsiglia di effettuare questa dichiarazione, ma per l'ipotesi in cui essa sia resa, (a) per quanto riguarda il materiale rotabile ferroviario,	C-Art. 18(5)

				<p>la dichiarazione deve essere limitata a quel materiale rotabile ferroviario per il quale lo Stato dichiarante è lo Stato di domicilio del debitore; e (b) lo Stato dichiarante dovrebbe stipulare o che non ci saranno incrementi nei costi del registro internazionale, oppure, in alternativa, specificare in che modo eventuali costi aggiuntivi saranno sostenuti da coloro che provvederanno all'iscrizione di garanzie attraverso il punto di ingresso designato e (c) dichiarare che il punto di ingresso designato può essere utilizzato per le informazioni necessarie ai fini delle iscrizioni relative agli avvisi di vendita.</p>	
No.33	P-Art. XIV(2)	Sistema di numeri identificativi (opt-in)	No	<p>1) Dichiarazione sconsigliata (si consiglia vivamente di utilizzare il sistema di identificazione con riferimento al costruttore o identificatore del Conservatore apposto sul materiale rotabile), ma se una dichiarazione ai sensi del modello No. 33 è richiesta, il sistema alternativo deve: applicarsi unicamente alle garanzie costituite dai debitori domiciliati nello Stato contraente al momento dell'accordo che mette in essere tale garanzia, permettere l'identificazione univoca di ciascun elemento di materiale rotabile ferroviario; non esporre il creditore al rischio che la modifica dell'identificativo non venga notificata al Conservatore; oggetto di un accordo con l'Autorità di Sorveglianza.</p> <p>2) <b>Gli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero considerare che la Decisione della Commissione 2006/920/CE, dell' 11 agosto 2006, relativa alla specifica tecnica di</b></p>	C-Art. 18(1) C-Art. 7(c)

				<p><b>interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale adotta un sistema di numerazione per il materiale rotabile ferroviario e ai sensi della Decisione 2007/756/CE determina che i numeri di questo sistema possano costituire un collegamento tra il Registro Internazionale ed il Registro di immatricolazione nazionale (EU); tuttavia ciò non è idoneo ai fini dell'applicazione del Protocollo, dal momento che (a) i numeri possono cambiare e pertanto non viene soddisfatto il requisito di univocità in conformità all'Articolo XIV, paragrafo 2, (b) i numeri non sempre sono apposti sugli elementi del materiale rotabile ferroviario esistente (c) essi possono essere applicati solo se il debitore è situato nello Stato contraente di cui si tratta al momento della creazione della garanzia e (d) la Direttiva 2008/57/CE di interoperabilità non copre tutto il materiale rotabile ferroviario cui si applica il Protocollo.</b></p>	
Nn.34 e 35	P-Art. XXIV	Unità territoriali (opt-in)	Si veda la Colonna E	<p>1) Solo se richiesto da principi o norme costituzionali</p> <p>2) Se resa, l'applicazione del Protocollo sarà estesa a tutte le sue unità territoriali in cui opera il materiale rotabile ferroviario</p> <p>3) Se uno Stato contraente non effettua una dichiarazione ai sensi dell'Articolo XXIV, l'applicazione del Protocollo sarà automaticamente estesa a <i>tutte</i> le unità territoriali di quello Stato, si veda l'Articolo XXIV, paragrafo 3 del</p>	C-Art. 52 P-Art. XXIV

				Protocollo.	
No.36	P-Art. XXV(1)	Applicazione della normativa nazionale in vigore che esclude, sospende o disciplina l'esercizio (nel territorio dello Stato in questione) di uno dei rimedi previsti dal Capo III della Convenzione e degli articoli da VII a IX del Protocollo in relazione al materiale rotabile ferroviario utilizzato per fornire un servizio di utilità pubblica (materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico) (opt-out)	No	<p>1) Dichiarazione sconsigliata, ma nell'ipotesi in cui sia effettuata, è necessario specificare: la normativa in questione; l'ambito della sua applicazione; l'esatta identificazione del materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico</p> <p>2) Uno Stato contraente che effettua una dichiarazione ai sensi dell'Articolo XXV del Protocollo è tenuto a prendere in considerazione la tutela delle garanzie dei creditori e l'effetto della dichiarazione sulla disponibilità di credito.</p>	P-Art. XXV(1)
No.37	P-Art. XXV(1)	Applicazione della normativa nazionale in vigore che esclude, sospende o disciplina l'esercizio (nel suo territorio) di uno dei rimedi previsti dal Capo III della Convenzione e degli articoli da VII a IX del Protocollo in relazione al materiale rotabile ferroviario usato per fornire un servizio di utilità pubblica	No	<p>1) Dichiarazione sconsigliata</p> <p>2) Uno Stato contraente che effettua una dichiarazione ai sensi dell'Articolo XXV del Protocollo è tenuto a prendere in considerazione la tutela delle garanzie dei creditori e l'effetto della dichiarazione sulla disponibilità del credito.</p>	P-Art. XXV(1)

		(materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico) (opt-out)			
No.38	P-Art. XXV(4)	Disapplicazione dell'Articolo XXV, paragrafi 2 e 3 [disposizioni normative per la compensazione] per alcuni elementi del materiale rotabile ferroviario usato per fornire un servizio di utilità pubblica (materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico) (opt-out)	No	<p>1) Dichiarazione fortemente sconsigliata, ma nell'ipotesi in cui sia resa, è necessario specificare l'esatta identificazione, per tipo di bene strumentale, del materiale rotabile usato per fornire un servizio di utilità pubblica</p> <p>Uno Stato contraente che effettua una dichiarazione ai sensi dell'Articolo XXV del Protocollo è tenuto a prendere in considerazione la tutela delle garanzie dei creditori e l'effetto della dichiarazione sulla disponibilità di credito.</p>	
No. 39	P-Art. XXV(4)	Disapplicazione dell'Articolo XXV, paragrafi 2 e 3 del Protocollo [disposizioni normative per la compensazione] per tutti gli elementi del materiale rotabile ferroviario usato per fornire un servizio di utilità pubblica (materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico) (opt-out)	No	<p>1) Fortemente sconsigliata;</p> <p>2) Uno Stato contraente che effettua una dichiarazione ai sensi dell'Articolo XXV del Protocollo è tenuto a prendere in considerazione la tutela delle garanzie dei creditori e l'effetto della dichiarazione sulla disponibilità di credito</p>	P-Art. XXV(2), (3)

## Osservazioni aggiuntive riguardo ai rimedi in caso di insolvenza

L'articolo XXII del Protocollo ferroviario prevede che le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica costituite da Stati sovrani e aventi competenza in determinate materie regolate dal Protocollo ferroviario possano firmare il Protocollo. In questo caso l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica, nella misura in cui abbia competenza nelle materie regolate dal Protocollo, ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente.

Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza. Di conseguenza, essi non possono formulare una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXVII (3) del Protocollo ferroviario in merito all'applicazione di una delle alternative A, B e C di cui all'articolo IX del Protocollo ferroviario.

L'Unione Europea, a sua volta, ha deciso di non effettuare alcuna dichiarazione in merito all'applicazione delle alternative in materia di insolvenza nell'ambito del primo Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, ovvero il Protocollo "aeronautico"<sup>1</sup>. Ciò è dovuto al fatto che un compromesso è stato raggiunto con gli Stati membri, ovvero che ogni Stato membro deve poter decidere quale normativa sostanziale eventualmente adottare in materia di insolvenza. Nel frattempo, l'Unione Europea ha adottato il medesimo approccio per il Protocollo ferroviario<sup>2</sup>. Sebbene nessuna dichiarazione possa essere formulata da parte degli Stati membri dell'Unione Europea a causa della competenza prioritaria dell'Unione Europea in materia di insolvenza, non vi è nulla che vieti ad uno Stato membro di modificare il proprio diritto interno in modo da ottenere il medesimo risultato sostanziale di una dichiarazione resa da tale Stato membro ai sensi dell'articolo XXVII(3) del Protocollo ferroviario. In altre parole, anche se gli Stati membri non possono tecnicamente optare per l'Alternativa A, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo ferroviario essi sono liberi di adeguare il loro diritto interno in materia di insolvenza seguendo l'alternativa A. In sostanza, gli Stati membri in tal modo mantengono la loro competenza per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

Il Rail Working Group (RWG) esorta gli Stati contraenti ad adottare l'Alternativa A dell'articolo IX del Protocollo ferroviario. Questa disposizione è probabilmente la disposizione più importante del Protocollo ferroviario sul piano economico. Detto questo, il Protocollo offre vantaggi significativi per i creditori anche senza l'applicazione del suo regime di insolvenza. In particolare, il Protocollo ferroviario definisce il quadro per un registro a livello mondiale relativo a tutto il materiale rotabile compresi i treni, altro materiale che circola su binari, i tram, le metropolitane ed i sistemi ferroviari leggeri, accessibile via internet 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, tramite il quale ogni creditore potrà verificare se un'altra parte rivendica una garanzia reale su un bene strumentale. Il creditore sarà in grado di iscrivere la propria garanzia, che potrà poi, in quasi tutti i casi, far prevalere su qualsiasi altra garanzia non iscritta e su ogni garanzia iscritta successivamente. Inoltre, il Protocollo ferroviario fornisce un insieme di rimedi di base in caso di inadempimento del debitore. Infine, la Convenzione madre (che può essere applicata esclusivamente per la categoria di oggetti a cui si applica un protocollo) prevede che, in una procedura di insolvenza nei confronti del debitore, una garanzia internazionale sia efficace se tale garanzia è stata iscritta prima dell'apertura di procedure di insolvenza in conformità con la Convenzione.

Il regime di insolvenza facoltativo istituito dal Protocollo ferroviario per disciplinare i diritti del creditore quando il debitore è soggetto a procedura di insolvenza riflette la realtà della moderna finanza strutturata, garantendo per quanto possibile che, entro un termine di tempo vincolante e prestabilito, il creditore o si assicuri il recupero del collaterale oppure che ottenga dal debitore che ponga rimedio alle inadempienze passate e che si impegni ad adempiere le obbligazioni future del debitore. D'altro canto, la normativa in materia di insolvenza tradizionalmente tiene conto degli interessi confliggenti (conflitto di interessi) come la tutela dei debitori, dell'economia e dell'occupazione. Pertanto, se uno Stato contraente dovesse incontrare difficoltà di ordine giuridico, politico o di altra natura nel modificare il proprio diritto interno in materia di insolvenza in modo da riflettere la realtà della finanza moderna sancita dall'articolo IX del Protocollo ferroviario, questo non dovrebbe impedire che lo Stato ratifichi, accetti, approvi o aderisca al Protocollo ferroviario senza adottare l'Alternativa A e, si riservi di riesaminare la questione in un secondo momento (ad esempio, nel contesto di una revisione generale o di modifica della normativa

---

<sup>1</sup> OJ L121 15 maggio, 2009, p.5.

<sup>2</sup> OJ L353 10 dicembre, 2014, p.9

in materia di insolvenza) sulla base di una dichiarazione successiva ai sensi dell'Articolo XXX del Protocollo. Una dichiarazione successiva avrà effetto solo sei mesi dopo ricevimento della notifica da parte del depositario.